



## *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, commi da 471 a 475, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e l'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, in materia di limiti economici del personale pubblico e delle società partecipate;

**VISTO** l'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in materia di limiti di cumulo fra trattamenti pensionistici e trattamenti economici omnicomprensivi per il personale già titolare di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche;

**VISTO** l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo del 25 marzo 2024, n. 41 - recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2024, n. 78 - il quale prevede che, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, tenuto conto della prossimità della scadenza della relativa concessione, la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa - per la sua raccolta sia attraverso la rete dei concessionari di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonché all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sia a distanza - è affidata in concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria;

**VISTO** il comma 5 del predetto articolo 23, il quale prevede che la commissione giudicatrice per la citata procedura di selezione deve essere composta di cinque membri, di cui almeno il presidente e due componenti scelti tra persone di alta qualificazione professionale, inclusi magistrati o avvocati dello Stato in pensione, e gli ulteriori componenti scelti tra i dirigenti di livello dirigenziale generale della Agenzia delle dogane e dei monopoli;

**VISTO** il medesimo comma 5, secondo il quale con decreto del Ministro sono stabiliti i compensi per i componenti della commissione giudicatrice diversi dai dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;





## *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** che il comma 4, lettera h), dell'articolo 23 citato, stabilisce per ciascun concorrente, all'atto della partecipazione alla procedura selettiva, l'obbligo di versare alla predetta Agenzia delle dogane e dei monopoli una somma pari all'importo dei compensi di cui al comma 5, con diritto alla sua restituzione esclusivamente per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;

**CONSIDERATO** che il compenso per i componenti della predetta commissione giudicatrice deve essere rapportato alla complessità della specifica procedura di gara;

**CONSIDERATO** che sulla base di quanto indicato nella nota n. 566617 dell'11 settembre 2024 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli indirizzata all'Ufficio legislativo Finanze, il compenso per il Presidente della Commissione viene determinato in misura pari a quella degli altri componenti maggiorato del 20 per cento;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

1. Il compenso totale a favore dei componenti della commissione giudicatrice, di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo del 25 marzo 2024, n. 41, è stabilito in euro 100.000,00 (euro centomila).
2. L'importo di cui al comma 1 è suddiviso tra i componenti della commissione di gara diversi dai dirigenti di livello dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attribuendo al membro con funzioni di Presidente un compenso superiore del venti per cento rispetto a quello attribuito agli altri membri. Resta fermo quanto previsto in materia di limiti ai trattamenti economici del personale pubblico e delle società partecipate dell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, commi da 471 a 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché in materia di limiti di cumulo fra trattamenti pensionistici e trattamenti economici omnicomprensivi per il personale già titolare di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.





*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

3. Il suddetto importo è versato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da ciascun concorrente, all'atto della partecipazione alla procedura selettiva, secondo le modalità definite negli atti di gara, con diritto alla restituzione per coloro che risulteranno diversi dall'aggiudicatario.

Il Ministro

